

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL 3/01/2012

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2012.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 27 comma 8 della L. n. 448/2001, entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione devono essere deliberate le tariffe e le aliquote di imposta dei tributi locali;
- entro il 31 gennaio 2012 scade comunque il termine per il versamento della prima rata dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 507/93;

Considerato che:

- le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni sono state determinate con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 191 del 27/07/1994;
- le tariffe stesse sono state poi aumentate nel 2001, con atto di G.C. n. 9 del 10/01/2001, e sempre prorogate fino all'anno 2005;
- sono state successivamente aumentate nel 2006, con atto di G.C. n. 205 del 21/04/2006 e prorogate fino all'anno 2007;
- sono state infine incrementate nell'anno 2008 con atto della G.C. n. 43 del 7/02/2008 e sono state prorogate rispettivamente nell'anno 2009, con atto della Giunta Comunale n. 198 del 4/05/2009, nell'anno 2010, con atto della Giunta Comunale n.13 del 16/01/2010, e nell'anno 2011, con atto della Giunta Comunale n. 618 del 17/12/2010;

Atteso che:

- in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto legge n. 93 del 27/05/2008, dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto e fino alla definizione dei contenuti del patto di stabilità interno, in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, era di fatto già sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi locali, fatta eccezione per la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani;
- lo stesso principio era stato ribadito dall'art. 77 bis del decreto legge n. 112 del 25/06/2008, che aveva stabilito che nel triennio 2009-2011, ovvero fino all'attuazione del federalismo fiscale se antecedente al 2011, era sospeso il potere degli enti locali di deliberare aumenti di tributi locali ad essi attribuiti;
- che l'art. 1, comma 123, della legge n. 220 del 13/12/2010 (legge di stabilità 2011), ha confermato che fino all'attuazione del federalismo fiscale, resta sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi fatta eccezione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- nel rispetto della normativa vigente è necessario confermare pertanto anche per l'anno 2012 le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni in vigore per l'anno 2011;

Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione di G.M. n. 109/1994;

Viste le deliberazioni di G.M. n. 1073 del 14/12/2000, n. 9 del 10/01/2001, n. 516 del 12/07/2001, n. 48 del 1/02/2002, n. 285 del 7/05/2002 e n. 205 del 21/04/2006, n. 618 del 17/12/2010;

DELIBERA

- Di confermare per l'anno 2012 le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni in vigore per l'anno 2011, così come riportate nella Tabella A allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;